

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

20285-2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

Dott. FRANCESCA FIECCONI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25883-2017 proposto da:

(omissis) in persona del legale
rappresentante Dott. (omissis), domiciliata
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
(omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA (omissis)

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa
per legge;

Responsabilità
civile -
artt. 1218-
2051 e 1227
c.c. -
obbligo di
manleva
assicurazione

R.G.N. 25883/2017

R.G.N. 26248/2017

Cron. 20285

Rep. O.l.-

Ud. 26/02/2019

CC

2019

485

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) rappresentati e difesi
dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrenti -

nonchè contro

COMUNE DI (omissis) , COOPERATIVA SOCIALE (omissis)
(omissis) ;

- intimati -

sul ricorso 26248-2017 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA (omissis)

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso
per legge;



- ricorrente -

contro

(omissis) , (omissis) ,
(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis),
(omissis) presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentati e difesi
dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrenti -

nonchè contro

COMUNE DI (omissis) , COOPERATIVA SOCIALE (omissis)

(omissis)

(omissis)

SPA;

- intimati -

Nonché da:

(omissis)

in persona del legale

rappresentante Dott.

(omissis)

(omissis)

(omissis)

- ricorrente incidentale -

contro

COOPERATIVA SOCIALE

(omissis)

- R.L.,

COMUNE DI (omissis),

(omissis)

, (omissis)

(omissis) ,

(omissis)

,

MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA' RICERCA

(omissis)

;

- intimati -

avverso la sentenza n. 741/2017 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA FIECCONI;

RG 25883/2017 e 26248/2017

Rilevato che :

Con ricorso notificato il 30/10/2017, rubricato al RG 25883/2017 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) ricorre per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce, numero 741-2017 del 5/7/2017, notificata il 30 agosto 2017, con la quale è stata accertata la responsabilità di quest'ultimo ex articolo 2018 c.c. ed ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite da (omissis) in data (omissis) all'età di (omissis) anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, verificatesi a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d'uscita, ove lo attendeva il padre. La parte ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Le parti controricorrenti notificavano controricorso; la società (omissis) notificava ricorso incidentale.

Con ricorso notificato il 25 ottobre 2017 la società (omissis) ricorreva per cassazione della medesima sentenza deducendo tre motivi di ricorso. Il ricorso veniva rubricato al R.G. 26.248-2017 e le parti intime signori (omissis) e Ministero (MIUR) notificavano a loro volta controricorso. I due procedimenti venivano riuniti in quanto riferiti all'impugnazione della medesima sentenza .

Le parti depositavano memorie.

Considerato che :

1. Con il primo motivo il Ministero assume la violazione degli articoli 1218, 2051, 1227 e 2697 codice civile e dell'articolo 115 cod.proc.civ . in relazione all'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.; con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'articolo 360 numero 5 cod.proc. civ. in riferimento alla dinamica del sinistro così come emersa dalle risultanze probatorie, integrante l'ipotesi di caso fortuito, escludente la responsabilità dell'amministrazione affidataria del minore; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1218 codice civile in relazione all'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ., non avendo la Corte di merito considerato che la responsabilità per la sicurezza e l'incolumità degli

alunni al momento dell'uscita fosse stata contrattualmente ripartita fra due distinti soggetti, e in particolare affidata a una cooperativa cui era assegnato il compito di vigilare sugli alunni nel periodo immediatamente successivo al termine degli orari di lezione.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la compagnia assicuratrice deduce violazione o errata applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. in relazione all'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ., per mancata considerazione della inoperatività della garanzia assicurativa; con il secondo motivo la compagnia assicuratrice deduce il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo ex articolo 360, primo comma, numero 5 cod.proc.civ., quale l'affidamento "in convenzione" della sorveglianza sugli alunni in orario extra scolastico, che avrebbe comportato l'assenza di responsabilità del Ministero e l'omessa valutazione di inequivocabili istanze istruttorie; con il terzo motivo di ricorso incidentale deduce violazione o errata applicazione dell' articolo 112 cod.proc.civ. in relazione all'articolo 360, primo comma , numero 3 cod.proc.civ., per avere la Corte liquidato somme risarcitorie in misura superiore a quelle richieste, integrante un vizio di ultrapetizione.
3. I primi tre motivi del Ministero e il secondo motivo della compagnia assicuratrice sono infondati e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme sulla dedotta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, o per pretesa omissione di circostanze decisive ex art. 360 n. 5 cod. proc. cic. , vengono trattati congiuntamente.
 - 3.1. La Corte di merito, con un giudizio che si basa su una valutazione della dinamica del sinistro così come dalla medesima ricostruito, ha messo in rilievo la primaria responsabilità del Ministero convenuto, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di manlevarlo. A causa della rottura del vetro della porta provocata dal bambino mentre correva verso l'uscita, la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità sia contrattuale che da omessa custodia del Ministero per lo sfondamento della vetrata , non ritenuta in sicurezza, che ha provocato

un profondo taglio al polso destro, con rottura di nove tendini e di due nervi che hanno determinato per il bimbo e per i genitori un defatigante percorso di terapie mediche e riabilitative, con residui postumi invalidanti e permanenti del 25%. La valutazione della responsabilità è avvenuta nel rispetto degli oneri probatori gravanti sulle parti e in considerazione della duplice natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale, che il danneggiato ha ritenuto di dover dedurre in via parallela e concorrente (v. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 14107 del 27/06/2011) .

3.2. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, di tipo oggettivo, la Corte ha rilevato l'omessa manutenzione della struttura in condizioni di sicurezza e la mancata prova del caso fortuito gravante sul Ministero, non in grado di essere provato dalla circostanza che il bimbo si fosse messo a correre al momento dell'uscita, essendo una condotta del tutto prevedibile e frequente nei minori in tenera età. La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., essendo di natura oggettiva, si fonda non tanto sulla valutazione di un comportamento o di un'attività colposa del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità oggettiva che ne deriva risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Sez. 3, Sentenza n. 24083 del 17/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008).

3.3. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è dunque comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume

